Nome file	Data	Fase di lavoro	Redatto	Verificato	Approvato	Revisione
All.B_Norme tecniche di attuazione	novembre 2013	ADOZIONE	SM	SM	SM	0

Comune di Dubino

STUDIOQUATTRO
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INTERNI

ARCHITETTI
Enzo Bonazzola
Bruno Comi
Luigi Conca
Silvano Molinetti

23022 **Chiavenna** (SO)
P.zza Bertacchi, 6
Tel. 0343.32835
Fax 0343.35257
E-mail:infoch@studioquattro.it

22015 **Gravedona ed Uniti** (CO)
Viale Stampa, 4
Tel. 0344.85769
Fax 0344.89240
E-mail:infogr@studioquattro.it

P.IVA 00145020145

ARCHITETTI: ENZO BONAZZOLA - BRUNO COMI - LUIGI CONCA - SILVANO MOLINETTI

PROGETTISTA:

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori provincia di sondrio
architetto SILVANO MOLINETTI
n. 46

COMMITTENTE:

COMUNE di DUBINO

COMUNE DI DUBINO
Provincia di Sondrio
19 DIC. 2013
Nr. di prot. 10453
Tit. 6 2

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Normativa tecnica di attuazione

commessa:	scala:	data:	allegato:
332/CH		Novembre 2013	B

Sommario

B. NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE 2
Art. 1 Finalità ed oggetto delle norme 2
Art. 2 Definizioni 2
Art. 3 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale 2
Art. 4 Zone di rispetto esterne all'area cimiteriale 2
Art. 5 Modalità di sepoltura 3
Art. 6 Azzonamento interno all'area cimiteriale 4
Art. 7 Sepolture ad inumazione 4
Art. 8 Monumento copri tomba 5

B. NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Art. 1 Finalità ed oggetto delle norme

L'allegato 1. Comma 5 del 'Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i. prevede che il piano cimiteriale deve essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
La presente normativa disciplina le attività e i servizi correlati alla gestione degli spazi cimiteriali, senza sovrapporsi agli altri strumenti normativi e regola le attività relative alle parti di espansione e modifica dei predetti spazi.
Le presenti NTA prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente normativa, valgono le definizioni del regolamento regionale n.6/2004 art. 2 e s.m.i. che qui si richiama esplicitamente.

Art. 3 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il piano viene attuato mediante:

- L'uso conforme delle aree dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti.
- La preparazione del campo per l'inumazione come indicato nelle planimetrie di progetto.
- L'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi attraverso gli interventi di manutenzione e miglioramento che si renderanno necessarie.
- L'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Il mantenimento dei campi comuni, delle superfici di servizio, dei viali, delle murature perimetrali ed in genere di tutte le opere riguardanti le parti comuni.
- L'esecuzione di interventi manutentori anche di competenza dei privati concessionari.

Art. 4 Zone di rispetto esterne all'area cimiteriale

Ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento regionale, i cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
La fascia di rispetto è stata ridotta su tutti i cimiteri del Comune attraverso precedenti provvedimenti la situazione attuale è la seguente:
Cimitero di Dubino: 50 m sui lati nord (con futura traslazione del cimitero di m 20) e sui lati Est ed Ovest;
Cimitero di Nuova Olonio: 50 m sui lati est ed ovest, 100 sul lato nord e 70 sul lato sud;

Cimitero di Monastero: 50 m sul lato sud e 100 sugli altri lati.l

Internamente alla fascia di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n° 166.

Art. 5 Modalità di sepoltura

a- Inumazioni

I cimiteri dispongono di campi destinati alla sepoltura per inumazione, suddivisi in riquadri come indicato nelle planimetrie di progetto del Piano Regolatore cimiteriale.

Le inumazioni devono avvenire nel rispetto del regolamento di Polizia mortuaria e secondo le modalità previste dal regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e dei successivi articoli del presente Regolamento.

b- Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.

Nel loculo è permessa la collocazione di uno o più cassette per ossa, urne cinerarie, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al R.R. n. 6/2004.

c- Sepolture in urne cinerarie

I resti delle salme sottoposte a cremazione, ai sensi del vigente regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, devono essere raccolte in urne cinerarie di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta o disperse/conservate a norma di legge. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 6 Azzonamento interno all'area cimiteriale

Le aree dei cimiteri del comune di Dubino sono organizzate come indicato nelle planimetrie dello stato di fatto e di progetto, suddivise per campi riguardanti le inumazioni e dove previsto le tumulazioni in tombe o nei loculi.
In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma fatti salvi i pareri ASL ed ARPA comunque necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, secondo la normativa vigente.

Nella Tavola 4 di progetto - Planimetrie di zonizzazione dei cimiteri con rappresentazione di dettaglio - sono evidenziate con apposito segno grafico gli ambiti nei quali devono essere realizzate le nuove urne cinerarie; in tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione da realizzarsi con specifico progetto di opera pubblica approvato secondo le normative vigenti.

Art. 7 Sepolture ad inumazione

Il Piano cimiteriale identifica le aree destinate alle sepolture per inumazione per adulti e per bambini.
Le caratteristiche relative alle fosse e le relative modalità di utilizzo, sono quelle indicate all'art. 15 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre 10 anni di età devono avere una profondità compresa tra 1.5 e 2 m. e nella parte più profonda avranno lunghezza di almeno 2,2 m. e larghezza di almeno 0.80 m., distanti l'una dall'altra di almeno 0.30 m. per ogni lato.
Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, avranno una profondità compresa fra 1 e 1.50 m. e nella parte più profonda la lunghezza di m. 1.50 e la larghezza di m. 0.50, distanti l'una dall'altra di almeno 0.30 m. per ogni lato.
La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici del terreno è pari ad almeno 0.60 mq. per fossa di adulti e 0.30 mq. per fossa di bambini.
Per le altre tipologie di inumazione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 15 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6.
Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato con materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; nel caso in cui non venga posato un monumento copritomba sul cippo fornito dal comune deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, date di nascita e di morte del defunto.

Art. 8 Monumento copri tomba

A richiesta dei privati su ogni fossa nel campo di inumazione può essere autorizzata dal Comune l'apposizione un monumento copri tomba con riportata l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui caratteristiche sono le seguenti:

- lunghezza massima m. 1.80, larghezza massima m. 0.80, altezza massima m. 1.20 per le tombe di defunti di età superiore a 10 anni;
- lunghezza massima m. 1.50, larghezza massima m. 0.50, altezza massima m. 1.20 per le tombe di defunti di età inferiore a 10 anni;
- monumento in pietra o in materiale duraturo;
- superficie scoperta di almeno mq. 0,60 per le fosse degli adulti e di almeno mq. 0,30 per le fosse dei bambini.

La posa del monumento è a cura e spese dei privati richiedenti.